

**DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 524**

**Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta (G.U. 10 agosto 1982, n. 218).**

-----

N.B.: Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 77/576 del 25 luglio 1977 e n. 79/640 del 21 giugno 1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;

Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della [Camera](#) dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;

Emana

il seguente decreto:

## Art. 1

Le disposizioni del presente decreto disciplinano la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

Sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma:

- a) la segnaletica ferroviaria, stradale, della navigazione fluviale, marittima ed aerea;
- b) la segnaletica per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi;
- c) la segnaletica delle miniere di carbone.

## Art. 2

Agli effetti del presente decreto si intende per:

- a) segnaletica di sicurezza: una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;
- b) colore di sicurezza: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;
- c) colore di contrasto: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette così ulteriori indicazioni;
- d) segnale di sicurezza: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza;
- e) segnale di divieto: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo;
- f) segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;
- g) segnale di prescrizione: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento;

h) segnale di salvataggio: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;

i) segnale di informazione: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti da a) ad h);

j) segnale complementare: un segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza indicati nei punti da e) ad h) e che trasmette ulteriori informazioni;

k) simbolo: un'immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da e) ad h).

#### [Art. 3](#)

Il significato e l'impiego dei colori di sicurezza e di contrasto, nonché la forma, l'aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza sono fissati nell'allegato I.

#### [Art. 4](#)

Per le situazioni di pericolo e per le esigenze di informazioni previste nell'allegato II debbono essere usati unicamente i segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione e di salvataggio ivi indicati.

#### [Art. 5](#)

Per la segnaletica concernente il traffico all'interno dell'azienda deve essere impiegata la segnaletica vigente per il traffico stradale.

#### [Art. 6](#)

Per la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nonché l'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli impianti delle ferrovie dello Stato nei quali sono svolte attività industriali, si osservano le disposizioni dell'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, e delle relative norme di esecuzione.

#### Art. 7

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

-----

N.B.: Articolo così modificato dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

#### Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le imprese sono tenute ad uniformare la segnaletica alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

### Allegato I

#### Principi della segnaletica di sicurezza

##### *1. Osservazioni generali*

1.1 Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.

1.2. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione.

1.3. La segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

1.4. L'efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare utile.

## 2. Colori di sicurezza e colori di contrasto

### 2.1. Significato dei colori di sicurezza

Tabella 1

| <i>Colore di sicurezza</i> | <i>Significato o scopo</i>   | <i>Esempi di applicazione</i>   |
|----------------------------|--|---|
| Rosso                      | Arresto<br>Divieto   | Segnale di arresto<br>Dispositivo di arresto di emergenza<br>Segnale di divieto   |
|                            | Questo colore viene impiegato anche per segnalare il materiale antincendio |   |
| Giallo                     | Attenzione !<br>Pericolo latente   | Segnaletica di pericoli (incendio, esplosione, radiazioni, sostanze chimiche, ecc.)<br>Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi, ostacoli |
| Verde                      | Situazione di sicurezza<br>Pronto soccorso                                 | Segnaletica di passaggi e di uscite di sicurezza<br>Docce di soccorso<br>Posti di pronto soccorso di salvataggio                            |
| Azzurro<br>(*)             | Segnale di prescrizione<br>Informazioni                                    | Obbligo di portare un equipaggiamento individuale di sicurezza<br>Ubicazione del telefono   |

(\*) È da considerarsi come colore di sicurezza solo in combinazione con simboli o con testo su segnali di prescrizione o di informazione con istruzioni tecniche di sicurezza.

### 2.2. Colori di contrasto e colori del simbolo

Tabella 2

| <i>Colore di sicurezza</i> | <i>Colore di contrasto</i> | <i>Colore di simbolo</i> |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| rosso                      | bianco                     | nero                     |
| giallo                     | nero                       | nero                     |
| verde                      | bianco                     | bianco                   |
| azzurro                    | bianco                     | bianco                   |

## 3. Forma geometrica e significato del segnale di sicurezza

#### *4. Combinazione di forme e colori - Loro significato per i segnali*

#### *5. Configurazione dei segnali di sicurezza*

##### *5.1. Segnali di divieto*

Fondo: bianco; simbolo o scritta: nero.

Il colore di sicurezza rosso deve apparire sul bordo e su una sbarra trasversale e coprire almeno il 35% della superficie del segnale.

##### *5.2. Segnali di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, di informazione.*

Fondo: colore di sicurezza; simbolo o resto: colore di contrasto.

Nel caso del triangolo giallo dovrà essere previsto un bordo nero. Il colore di sicurezza deve coprire almeno il 50% della superficie del segnale.

##### *5.3. Segnali supplementari.*

Fondo: bianco; scritta: nero,

o

Fondo: colore di sicurezza; scritta: colore di contrasto.

##### *5.4. Simbolo*

Deve avere l'aspetto più semplice possibile e deve essere privo di particolari non necessari alla comprensione.

Per le dimensioni di un segnale si raccomanda di osservare la seguente formula:

##### *5.5. Dimensione dei segnali (1) (2)*

$$A \geq \frac{l^2}{2000}$$

dove "A" rappresenta la superficie del segnale espressa in m<sup>2</sup> e "l" la distanza misurata in metri, alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile.

## 6. Proprietà colorimetriche e fotometriche dei materiali

Per quanto concerne le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali sono raccomandate le norme ISO e le norme della Commissione internazionale per l'Illuminazione (CIE - Commission Internationale de l'éclairage).

## 7. Segnali di pericolo con giallo/nero

Segnalazione di punti costanti di pericolo come ad esempio punti nei quali sussiste un pericolo d'urto, di caduta, di inciampo da parte di persone, oppure un pericolo di caduta dei carichi, gradini, buche nel pavimento, ecc.



(Percentuale del colore di

sicurezza, almeno 50%)

-----

(\*) Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 28 luglio 1983, n. 206.

(1) La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

(2) Per la configurazione dei segnali di sicurezza si può fare riferimento alle norme UNI-segnaletica di sicurezza.

## 4. Segnali di salvataggio

-----

(1) Segnale aggiunto dall'art. 3, direttiva CEE 21 giugno 1979, n. 79/640.